



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
SUE
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 / 704804-88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail: chiara.dalpiazz@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Prot. 126622

del 03/07/2013

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI
ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241 /1990 s.m.

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria. Istanze di Autorizzazione Paesaggistica ed Accertamento di Compatibilità Paesaggistica relative a stabilimenti balneari del Comune di Rimini.

L'anno 2013 il giorno **01 luglio alle ore 8,30** presso la sala riunioni dell' Ufficio per il Paesaggio di questa Amministrazione, al quarto piano del palazzo sito in Via Rosaspina n. 21, è stata convocata una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990 s.m.

In riferimento all'oggetto, la Conferenza ha per scopo: l'acquisizione da parte dell'amministrazione procedente di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, in relazione alle pratiche di stabilimenti balneari in oggetto con particolare riferimento al rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

PREMESSO che ha avuto inizio la stagione balneare presso la città di Rimini, secondo le previsioni delle ordinanze balneari emanate rispettivamente dalla Regione Emilia - Romagna e dal Comune di Rimini; per la stagione 2013;

RICHIAMATO che la Costituzione riconosce alla tutela del paesaggio valenza di interesse primario nel nostro ordinamento;

CONSIDERATO che la zona dell'Arenile del Comune di Rimini è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., ed oggetto di specifica tutela e valorizzazione da parte del P.T.C.P. approvato dalla Provincia di Rimini con delibera di C.P. n. 61 del 23/10/2008;

VISTI l'art. 14, comma 2 e l'art. 14 ter, commi 2 e 3bis della legge n. 241/1990 s.m.;

TENUTO CONTO che numerose pratiche di richiesta di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica risultano a tutt'oggi pervenute all'Ufficio per il Paesaggio del Comune di Rimini, in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., e del D.P.R. n. 139/2010, e di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., e si prevede prossimamente un cospicuo inoltro di analoghe pratiche da parte di altre imprese di operatori balneari;

TENUTO CONTO che gli interventi riguardano sia strutture stagionali ed amovibili che strutture permanenti;

RITENUTO OPPORTUNO, in accordo con la spett. Soprintendenza in indirizzo, attuare una semplificazione dell'iter procedimentale ed una anticipazione dei tempi dell'iter medesimo, e che l'amministrazione procedente acquisisca tramite conferenza di servizi intese concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, onde evitare il rischio di non ottenere in tempo utile i necessari pareri per lo svolgimento dell'attività di impresa;

RICHIAMATA la lettera di convocazione della presente Conferenza, rivolta agli enti ed uffici sotto indicati, rif. prot. n. 112100 del 14/06/2013 e la successiva nota del 18/6/2013 prot. n. 113936;



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
SUE
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 / 704804-88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail: chiara.dalpiazz@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

DATO ATTO che l'Ing. Dal Piaz Chiara, in qualità di Dirigente del S.U.E. ha conferito apposita delega, conservata agli atti d'ufficio, per far partecipare in sua vece e rappresentare il Comune di Rimini e l'Ufficio per il Paesaggio, esclusivamente per le competenze in materia paesaggistica l' Arch. Turrini Duccio, responsabile del procedimento per le Autorizzazioni Paesaggistiche e la Dott.ssa Pagliarani Daniela, responsabile del procedimento per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; che la presente Conferenza di Servizi è presieduta dalla Dott.ssa Pagliarani Daniela, Istruttore direttivo c/o l'Ufficio per il Paesaggio del Settore Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Rimini, e munita di apposita delega, limitatamente alle competenze in materia paesaggistica, da parte dell' Ing. Dal Piaz Chiara, Dirigente del S.U.E.;

DATO ATTO che Responsabile dell'emissione del provvedimento finale, ai sensi di legge, in riferimento rispettivamente ai procedimenti di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica, è il Dirigente del S.U.E. Ing. Dal Piaz Chiara;

DATO ATTO che il S.U.A.P. è chiamato a partecipare alla Conferenza di Servizi in parola, in riferimento all'espressione del parere di competenza relativo alla verifica di conformità urbanistica ed edilizia al vigente Piano dell'Arenile;

DATO ATTO che il presente verbale di Conferenza di Servizio costituisce avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 s.m. per le istanze di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica di seguito esaminate; che relativo avviso inerente la presente procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

tutto ciò premesso, la seduta della Conferenza di Servizi viene aperta alle ore 8,30

Dato atto che sono presenti alla Conferenza i seguenti Enti/Uffici, rappresentati dai soggetti a fianco indicati:

Enti Amministrazioni invitati	Cognome e Nome e Qualifica	Delega	Note
Comune di Rimini Settore Sportello Unico per l'Edilizia	Ing. Dal Piaz Chiara Dirigente Settore Sportello Unico per l'Edilizia	Vedi delega del 10/5/2013 attribuita a Turrini e Pagliarani conservata agli atti	Assente
Ministero per i Beni e le attività Culturali c/o Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna	Arch. Pezzi Aldo Giorgio Funzionario	Vedi delega prot. n. 7662 del 7/5/2013 conservata agli atti	Presente
Agenzia delle Dogane di Rimini			Assente Vedi Nota del 9/5/2013
Comune di Rimini S.U.A.P.	Ing. Felicione Alessandra istruttore tecnico	Vedi delega agli atti nota del 1/7/2013	Presente
Comune di Rimini U.O. Affitti e Concessione Demanio Marittimo e Porti turistici	Dott.ssa Caprili Catia Dirigente		Presente



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
SUE
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 / 704804-88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail: chiara.dalpiazz@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Comune di Rimini Ufficio per il Paesaggio	Arch. Turrini Duccio Responsabile del procedimento	Vedi delega del 10/5/2013 conservata agli atti	Presente
Comune di Rimini Ufficio per il Paesaggio	Dott.ssa Pagliarani Daniela Responsabile del procedimento	Vedi delega del 10/5/2013 conservata agli atti	Presente

A chiarimento si fornisce il significato delle seguenti sigle:

C.Q.A.P. o Commissione = Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;

ACP. = Accertamento di compatibilità paesaggistica;

AP = Autorizzazione paesaggistica

AP/S = Autorizzazione paesaggistica semplificata

Si procede all'esame delle seguenti n. **12** pratiche:

pratica prot. n. 85425 del 10/05/2013 OGGETTO: ACP Pratica N.102/2013 la suddetta pratica è richiamata in funzione della pratica n.1 del presente verbale, ed ai fini della conoscenza complessiva dello stabilimento balneare n. xx.
Pratica esaminata dalla commissione il 23/05/2013 con parere n.141; Pratica già esaminata nella conferenza di servizi del 05/06/2013

1) pratica prot. n. 85475 del 10/05/2013 – integrata il 25/06/2013 con prot. 120484 OGGETTO: APS Pratica N. 81S/2013
<i>PARERE DELLA COMMISSIONE n. 142/2013 del 23/05/2013</i>
Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile della maggioranza dei manufatti, la Commissione esprime a maggioranza parere favorevole condizionato a realizzare le strutture ad ombreggio in legno, uniformando la copertura agli ombreggi esistenti.
Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.
Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna del 01/07/2013: favorevole alle seguenti condizioni: – la rete di recinzione del campo da basket dovrà essere costituita da montanti in legno e rete in corda naturale; – il fondo del campo da bocce dovrà essere in terra battuta
Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: per il campo da basket e il campo da bocce si precisa che sono ammissibili se il fondo dei campi risultano conformi all'art. 38 comma 4 delle N.t.a del piano dell'arenile; il tabellone n.5 risulta non conforme all'art. 20 delle N.t.a del piano dell'arenile (saranno ammissibili eventualmente 2 plance in conformità



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
SUE
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 / 704804-88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail: chiara.dalpiazz@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

all'ordinanza balneare); si rimarca che i fari di illuminazione in aderenza a tutte strutture di protezione (comprese le stesse) sono da intendersi stagionali; i fari illuminanti ammissibili se avente funzione di video sorveglianza; in fascia C il palo bandiera ammissibile con altezza massima 4 metri ed i fari illuminanti ammissibili se avente funzione di videosorveglianza senza costituire inquinamento luminoso ai sensi dell' art. 39 delle N.t.a del piano dell'arenile; la parte terminale della passerella dovrà avere una larghezza massima di 2 metri quindi non dovrà essere realizzata nella sua totalità quanto indicato in progetto per le pedane-deposito lettini; se non data prova della sua funzionalità il palo per bidoniera dovrà essere rimosso (e sarà a carattere stagionale).

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali, fatta eccezione per il campo da bocce e il campo da basket che sono da considerarsi permanenti ;
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile (sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;
- le strutture ad ombreggio in fascia C dovranno rispettare quanto prescritto all'art.27 delle N.t.a del piano dell'arenile;
- nella fascia D dovrà essere garantita una profondità minima di 20 metri destinata alla libera circolazione;

2) pratica prot. n. 172815 del 14/11/12 integrata con prot. 81109 del 06/05/13
OGGETTO: ACP Pratica N. 65/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 269 del 25/06/2013

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, limitatamente all'oggetto della richiesta, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole in quanto la modifica della sagoma della copertura appare del tutto impercettibile e priva di incidenza sul paesaggio tutelato.

3) pratica prot. n. 92039 del 21/05/2013
OGGETTO: ACP Pratica N. 130/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 211/2013 del 04/06/2013

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
SUE
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 / 704804-88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail: chiara.dalpiazz@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

tutela.
Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.
Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole ad eccezione del vaso in cemento prefabbricato visibile dalla foto 8 che dovrà essere rimosso perché di ostacolo alla permeabilità pedonale verso mare.
Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica: favorevole per le sole opere in accertamento.

4) pratica prot. n. 92086 del 21/05/2013 OGGETTO: APS Pratica N. 105S/2013
<p style="text-align: center;">PARERE DELLA COMMISSIONE n. 212/2013 del 04/06/2013</p> <p>Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:</p> <ul style="list-style-type: none">• realizzazione di copertura piana per le strutture ad ombreggio;• realizzazione delle strutture ad ombreggio in legno;• uniformare tutte le strutture portanti e di recinzione utilizzando colori chiari;• realizzazione delle tende ombreggianti in tessuto utilizzando colori chiari.• realizzare tutte le strutture di protezione e recinzione in legno;• collocazione dei pannelli solari in aderenza alla copertura delle cabine così come descritto in relazione. <p>Si rileva l'assenza in planimetria della recinzione presente nel fotoinserimento n.2</p>
Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.
Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna : favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p; inoltre : – dovrà essere rimossa la plancia 5 nell'area giochi perché in quel punto priva di funzione;
Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: struttura ad ombreggio in fascia A da rimuovere in quanto non conforme alle N.t.a del piano dell'arenile (non sono stati indicati riferimenti alcuni a precedenti autorizzazioni demaniali/ paesaggistiche); plancia n.5 non conforme per posizione all'art. 20 delle N.t.a. del piano dell'arenile; tenda retrattile ammissibile se in tessuto conformemente all'art. 34 delle N.t.a del piano dell'arenile ; pannelli solari ammissibili se conformi all'11 del d.lgs 115/2008 o all'art. 6 del d.p.r 380/2001; la struttura ad ombreggio n.2 di forma rettangolare è ammissibile se conforme all'art. 34 del N.t.a del piano dell'arenile (h max < di 3 metri); Prescrizioni generali/specifiche: – Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile; – gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare; – l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee; – i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche; – le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali ; – il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
SUE
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 / 704804-88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail: chiara.dalpiaz@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile (sabbia) , e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;
- le strutture ad ombreggio in fascia C dovranno rispettare quanto prescritto all'art.27 delle N.t.a del piano dell'arenile;
- nella fascia D dovrà essere garantita una profondità minima di 20 metri destinata alla libera circolazione;

Note : le parti diniegate in accertamento di compatibilità paesaggistica dovranno essere eliminate dagli elaborati grafici dell'autorizzazione paesaggistica; la relazione paesaggistica è carente delle seguenti dichiarazioni di conformità del progetto alle specifiche prescrizioni dei beni paesaggistici e alla disciplina urbanistica edilizia ai sensi dell'art. 2 d.p.r 139/2010;

5) pratica prot. n. 92593 del 21/05/2013
OGGETTO: ACP Pratica N. 132/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 218/2013 del 06/06/2013

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole ad eccezione di tutte le attrezzature/ arredi che per tipologia sono da intendersi a carattere esclusivamente stagionali (ombrellone in paglia, tavolino con panchine, paletti portagrigliata in legno, palo con bidone per raccolta indifferenziata)

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica: per sole opere in accertamento; favorevole ad eccezione di tutte le attrezzature/ arredi che per tipologia sono da intendersi a carattere esclusivamente stagionali (ombrellone in paglia, tavolino con panchine, paletti portagrigliata in legno, palo con bidone per raccolta indifferenziata); le lampade per illuminazione ammissibili se aventi funzione di sicurezza per lo stabilimento; circoline in polietilene ammissibili se conformi all'art 6 del d.p.r 380/2001.

6) pratica prot. n. 92531 del 21/05/2013
OGGETTO: APS Pratica N. 108S/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 219/2013 del 06/06/2013

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- collocazione del campo da beach volley (A) il più possibile a ridosso del manufatto (1);
- collocazione delle strutture ad ombreggio (D) in corrispondenza del manufatto (1) e dei tavoli con panchine secondo l'asse longitudinale di quest'ultimo;
- disporre il 'castello gonfiabile' al limite dell'area di concessione, a fianco del manufatto (1);

Le prescrizioni riportate nei tre punti precedenti sono volte a conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare.

- realizzazione delle tende ombreggianti in tessuto utilizzando colori chiari;
- uniformare tutte le strutture portanti e di recinzione utilizzando materiale ligneo di colore chiaro;



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
SUE
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 / 704804-88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail: chiara.dalpiazz@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- realizzazione di copertura piana per le strutture ad ombreggio con struttura in legno;
- realizzazione delle strutture ad ombreggio in legno di colore chiaro.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p. tranne che i primi 3 punti; si ritiene infatti che il posizionamento delle aree A e C e delle strutture D sia coerente con la logica fruizione di tali spazi e in linea di massima non precluda la permeabilità visiva verso mare; infine nell'area giochi C non potrà essere realizzato il gonfiabile "Oasis" in quanto di eccessiva ingerenza per cromia e dimensioni e costituente una vera e propria barriera visiva verso l'arenile.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: i giochi (G) dovranno avere una distanza minima di 3 metri dalla fascia C e non potranno avere un'altezza superiore ai 4 metri; le circoline sono ammissibili se conformi all'art 6 del d.p.r. 380/2001; l'insegna mini club (H) non conforme dovrà essere rimossa; l'area adibita a cani non potrà essere realizzata nei 15 metri a ridosso dalla battigia in quanto adibiti a sole sedute; sarà ammissibile se avente le caratteristiche di cui al prot. Ve 1 15.25.03.00/1/0037877 del 08/04/2013 (A.U.S.L.); per gli arredi rappresentati nell'autorizzazione come stato di fatto si rimanda a quanto già detto nell'accertamento di compatibilità di paesaggistica; pali bandiera ammissibili se conformi all'ordinanza balneare.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali, fatta eccezione per il campo da bocce e le reti elastiche che sono da considerarsi permanenti;
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile (sabbia), e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;
- le strutture ad ombreggio in fascia C dovranno rispettare quanto prescritto all'art.27 delle N.t.a del piano dell'arenile;
- nella fascia D dovrà essere garantita una profondità minima di 20 metri destinata alla libera circolazione;

Note : le parti diniegate in accertamento di compatibilità paesaggistica dovranno essere eliminate dagli elaborati grafici dell'autorizzazione paesaggistica; la relazione paesaggistica è carente delle seguenti dichiarazioni di conformità del progetto alle specifiche prescrizioni dei beni paesaggistici e alla disciplina urbanistica edilizia ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 139/2010;



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
SUE
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 / 704804-88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail: chiara.dalpiazz@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

7) pratica prot. n. 92597 del 21/05/2013
OGGETTO: ACP Pratica N. 133/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 220/2013 del 06/06/2013

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole ad eccezione di tutte le attrezzature o arredi che per tipologia sono da intendersi a carattere esclusivamente stagionali (ombrellone in paglia, panchine); dovranno inoltre essere interamente rimossi tutti i paletti in legno presenti nel bagno in quanto opere assentibili solo a carattere stagionale e se legati ad una funzione specifica ammissibile da normativa. Infine il palo di cemento addossato al manufatto 5 è assentibile solo se avente una specifica funzione.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in accertamento: favorevole ad eccezione di tutte le attrezzature/ arredi che per tipologia sono da intendersi a carattere esclusivamente stagionali (ombrellone in paglia, panchine) dovranno inoltre essere interamente rimossi tutti i paletti in legno presenti nel bagno in quanto opere assentibili solo a carattere stagionale se conformi alla normativa; non risultano ammissibili le due piazzole di dimensioni m. 2 per 1 non correlate ad alcun manufatto; non risultano ammissibili i vasi a ridosso della fascia C.

8) pratica prot. n. 92536 del 21/05/2013
OGGETTO: APS Pratica N. 109S/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 221/2013 del 06/06/2013

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- collocazione della struttura ad ombreggio (C) ad Ovest del manufatto (B.83), affiancandola all'altra struttura ad ombreggio (C) tra il campo da beach volley (A) e la struttura ad ombreggio stessa, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- realizzazione delle tende ombreggianti in tessuto utilizzando colori chiari;
- uniformare tutte le strutture portanti e di recinzione utilizzando materiale ligneo di colore chiaro;
- realizzazione delle strutture ad ombreggio in legno di colore chiaro;
- realizzazione di copertura piana per le strutture ad ombreggio con struttura in legno.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p; inoltre nell'area giochi H non potrà essere realizzato il castello gonfiabile in quanto di eccessiva ingerenza per cromia e dimensioni e costituente una vera e propria barriera visiva verso l'arenile. Infine, richiamando quanto prescritto nella pratica di sanatoria, si rimarca che i paletti di recinzione delle aree giochi hanno un carattere esclusivamente stagionale.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: i giochi indicati con la lettera G dovranno avere una distanza minima di 3 metri dalla fascia C; le circoline ammissibili se conformi all'art. 6 del d.p.r 380/2001; le strutture ad ombreggio ammissibili se la copertura realizzata in tessuto; si rimarca quanto già detto in accertamento paesaggistico;
Prescrizioni generali/specifiche:



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
SUE
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 / 704804-88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail: chiara.dalpiazz@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali, fatta eccezione per il campo da bocce e le reti elastiche che sono da considerarsi permanenti ;
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile (sabbia) , e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;
- le strutture ad ombreggio in fascia C dovranno rispettare quanto prescritto all'art.27 delle N.t.a del piano dell'arenile;
- nella fascia D dovrà essere garantita una profondità minima di 20 metri destinata alla libera circolazione;

Note : le parti diniegate in accertamento di compatibilità paesaggistica dovranno essere eliminate dagli elaborati grafici dell'autorizzazione paesaggistica; la relazione paesaggistica è carente delle seguenti dichiarazioni di conformità del progetto alle specifiche prescrizioni dei beni paesaggistici e alla disciplina urbanistica edilizia ai sensi dell'art. 2 d.p.r 139/2010;

9) pratica prot. n. 92602 del 21/05/2013
OGGETTO: ACP Pratica N. 134/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 222/2013 del 06/06/2013

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole ad eccezione di tutte le attrezzature/ arredi che per tipologia sono da intendersi a carattere esclusivamente stagionale (nello specifico la panchina lungo il percorso principale); il grigliato/recinzione in continuità al manufatto 3 direzione mare dovrà essere rimosso in quanto privo di funzione ed elemento di inutile divisione fra un bagno e un altro; priva di funzione anche la bacheca prossima alla docce che dovrà per questo motivo essere rimossa;

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in accertamento: favorevole ad eccezione di tutte le attrezzature/ arredi che per tipologia sono da intendersi a carattere esclusivamente stagionale (nello specifico la panchina lungo il percorso principale);il grigliato/recinzione in continuità al manufatto 3 direzione mare dovrà essere rimosso in quanto non conforme alle N.t.a del piano dell'arenile , perché si configura come una vera recinzione; la bacheca a ridosso della doccia aperta non è ammissibile ai sensi all'art. 20 delle N.t.a del piano dell'arenile; palo bandiera ammissibile se



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
SUE
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 / 704804-88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail: chiara.dalpiazz@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

conforme all'ordinanza balneare; ridimensionare lo spazio di manovra per portatori di handicap alla dimensione massima di larghezza di 2 metri; l'indicazione del perimetro (piazzola in progetto) non è valutata ed autorizzata in accertamento.

10) pratica prot. n. 92546 del 21/05/2013
OGGETTO: APS Pratica N. 110S/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 223/2013 del 06/06/2013

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- realizzazione delle strutture ad ombreggio in legno di colore chiaro;
- realizzazione di copertura piana per le strutture ad ombreggio con struttura in legno;
- realizzazione delle tende ombreggianti in tessuto utilizzando colori chiari;
- uniformare tutte le strutture portanti e di recinzione utilizzando materiale ligneo di colore chiaro.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p ; inoltre la recinzione dell'area giochi E dovrà essere analoga a quella prevista per le aree C con reti di corda e pali in legno, h =1. Infine la tabella portachiavi dovrà essere collocata in aderenza alla cabina direzionale.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: la struttura ad ombreggio D a ridosso della fascia C non potrà essere realizzata in quanto non conforme alle N.t.a del piano dell'arenile a meno che non sia data dimostrazione che la stessa è stata già autorizzata dal punto di vista demaniale/ paesaggistico; le circoline ammissibili se conformi all'art. 6 d.p.r 380/2001; per il grigliato in legno si rimanda a quanto detto dalla Soprintendenza; i pali a supporto delle reti di protezione e relativi fari sono da intendersi stagionali; il campo da basket ammissibile se il fondo dello stesso risulta conforme all'art. 38 delle N.t.a del piano dell'arenile;

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali, fatta eccezione per il campo da basket e le reti elastiche che sono da considerarsi permanenti ;
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile (sabbia) , e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;
- le strutture ad ombreggio in fascia C dovranno rispettare quanto prescritto all'art.27 delle N.t.a del piano dell'arenile;
- nella fascia D dovrà essere garantita una profondità minima di 20 metri destinata alla libera



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
SUE
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 / 704804-88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail: chiara.dalpiazz@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

circolazione;

Note: le parti diniegate in accertamento di compatibilità paesaggistica dovranno essere eliminate dagli elaborati grafici dell'autorizzazione paesaggistica; la relazione paesaggistica è carente delle seguenti dichiarazioni di conformità del progetto alle specifiche prescrizioni dei beni paesaggistici e alla disciplina urbanistica edilizia ai sensi dell'art. 2 d.p.r 139/2010;

11) pratica prot. n. 92608 del 21/05/2013
OGGETTO: ACP Pratica N. 135/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 224/2013 del 06/06/2013

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole ad eccezione della ringhiera in ferro parallela al manufatto 1 che dalla documentazione di progetto non sembra assolvere alcun funzione; è eventualmente fatta salva una funzione legata alla sicurezza: nello specifico uno scarto di quota tra il percorso pedonale e l'area circostante.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica favorevole per le sole opere in accertamento: luci ammissibili se aventi una funzione di sorveglianza per lo stabilimento; palo bandiera ammissibile se conforme all'ordinanza balneare; il muretto/ barriera perpendicolare alla ringhiera in ferro e la ringhiera stessa dovranno essere rimossi in quanto si configurano come recinzioni;

12) pratica prot. n. 92574 del 21/05/2013
OGGETTO: APS Pratica N. 113S/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 225/2013 del 06/06/2013

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- collocazione della struttura ad ombreggio (A) in corrispondenza della struttura ad ombreggio (B) al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- realizzazione delle strutture ad ombreggio in legno di colore chiaro;
- realizzazione di copertura piana per le strutture ad ombreggio con struttura in legno;
- realizzazione delle tende ombreggianti in tessuto utilizzando colori chiari;
- uniformare tutte le strutture portanti e di recinzione utilizzando materiale ligneo di colore chiaro.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: il campo da beach volley e relativa rete di protezione non conformi alle N.t.a del piano dell'arenile, in quanto a una distanza inferiore a 3 metri dalla fascia C; i giochi sparsi indicati con la lettera E dovranno avere una distanza di 3 metri dalla fascia C; i fari di illuminazione ammissibili se aventi funzione di sorveglianza per



lo stabilimento; il grigliato in legno (h 1,20) dovrà essere rimosso in quanto si configura come una recinzione senza alcuna funzione protettiva;

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali;
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile (sabbia) , e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;
- le strutture ad ombreggio in fascia C dovranno rispettare quanto prescritto all'art.27 delle N.t.a del piano dell'arenile;
- nella fascia D dovrà essere garantita una profondità minima di 20 metri destinata alla libera circolazione;

Note: le parti diniegate in accertamento di compatibilità paesaggistica dovranno essere eliminate dagli elaborati grafici dell'autorizzazione paesaggistica; la relazione paesaggistica è carente delle seguenti dichiarazioni di conformità del progetto alle specifiche prescrizioni dei beni paesaggistici e alla disciplina urbanistica edilizia ai sensi dell'art. 2 d.p.r 139/2010;

In conclusione, viste le risultanze sopra descritte in riferimento ad ogni pratica esaminata, si demanda ai rispettivi responsabili del procedimento lo svolgimento dei compiti di competenza, ed al Responsabile del Provvedimento l'adozione del provvedimento finale, ai sensi di legge, rispettivamente per il procedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Si precisa, infine, che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta la domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. 139 /2010, si riserva di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., qualora gli interventi progettati siano assoggettabili al regime ordinario di cui all'art. 146 del Codice del Paesaggio, in quanto eccedenti il limite previsto per gli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'allegato I parte integrante del D.P.R. 139/2010, e/o siano a carattere permanente.

Il presente verbale verrà trasmesso ai soggetti convocati alla Conferenza, e trasmesso per quanto di competenza al Dirigente del S.U.A.P. ed al Dirigente del S.U.E. del Comune di Rimini, come Dirigenti detentori delle deleghe in ordine alla rispettive competenze indicate nella premessa di cui al presente verbale.

Alle ore 13.00 si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente
Comune di Rimini S.U.E. Ufficio per il Paesaggio
Dott.ssa Pagliarani Daniela



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
SUE
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 / 704804-88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail: chiara.dalpiazz@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
c/o Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna
Arch. Pezzi Aldo Giorgio

Comune di Rimini S.U.A.P.
Ing. Felicione Alessandra

Comune di Rimini U.O. Affitti e Concessione
Demanio Marittimo e Porti turistici
Dott.ssa Caprili Catia

Comune di Rimini
Ufficio per il Paesaggio
Arch. Turrini Duccio

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Bianchi Laura

L'originale firmato è depositato agli atti dell'Ufficio per il Paesaggio